



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Terza Civile

Il Giudice Cinzia Ferreri, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26/11/2025 nel proc. n. 4887/2025 R.G.;

ritenute inammissibili le richieste di prova orale articolate dalla parte ricorrente in ricorso;

ritenuto che la natura della controversia e delle domande permette la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa;

rilevato che l'art. 185-bis c.p.c. prevede che *"il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsiliazione o astensione del giudice"*;

evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, *"se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92"*;

premessi che, sulla base della ATP, in atti emerge che:

- l'infezione evidenziata (*Staphylococcus capitis*) rientra, per tempi e caratteristiche clinico-microbiologiche, nelle infezioni del sito chirurgico correlate all'assistenza ed appare correlabile con criterio della preponderanza all'intervento chirurgico effettuato presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Policlinico Giaccone di Palermo in data 16/04/2019;

- la struttura resistente non ha fornito prova di aver posto in essere la completa e corretta applicazione dei protocolli di prevenzione;

- Il quadro menomativo attuale è valutabile in misura del 24% in termini di danno biologico permanente (assimilabile ad esiti di protesizzazione di II classe), mentre gli esiti funzionali attesi per la protesizzazione d'anca in assenza della sovrainfezione avrebbero determinato attendibilmente postumi permanenti stimabili 16% di danno biologico permanente (esiti protesizzazione anca classe I), il danno differenziale o maggior danno iatrogeno è, pertanto, complessivamente valutabile nella misura dello 08% (considerato nell'intervallo compreso tra il 16 ed il 24%). Inoltre, sono riconoscibili per l'allungamento del periodo di malattia conseguente ai due interventi subiti, giorni 23 di ITA, 60 giorni di ITP al 75%, giorni 30 di ITP al 50%, giorni 30 di ITP al 25%;

ritenuto che appare fondata la domanda di risarcimento del danno proposta: quanto alla

liquidazione di tale danno, devono trovare applicazione i principi giurisprudenziali sulla liquidazione del danno iatrogeno differenziale (Cass. n. 4680/2025);

rilevato che questo Tribunale adotta per la liquidazione le c.d. Tabelle di Milano con gli aggiustamenti ad equità dovuti al caso di specie ed ai fini conciliativi tenuto conto dell'età dell'attore (64) al momento dei fatti e del possibile aumento personalizzato del risarcimento ivi previsto che - date le circostanze - va quantificato in misura pari al 15%;

ritenuto che il danno può essere liquidato in € 49.507,50;

rilevato che su tale somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui vengono corrisposte al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale devalutata al momento dell'evento e rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995;

ritenuto che per le spese di CTP può essere liquidato l'importo di € 1.220,00;

rilevato che il danno può essere liquidato in complessivi € 56.067,81 (€ 54.847,81 per danno non patrimoniale ed € 1.220,00 per danno patrimoniale);

P. Q. M.

Rigetta le richieste istruttorie;

formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa:

1) pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo, a titolo di risarcimento del danno, in favore di [REDACTED] della somma di € 56.067,81, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfatta di ogni pretesa della parte ricorrente circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;

2) pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.052,00, per compensi del presente procedimento e in € 1.528,00 per il procedimento di ATP, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge, nonché dei costi della CTU;

FISSA, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta l'udienza del 16/03/2026;

visto l'art. 127-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c.;

ritenuto che - in ragione dell'attività programmata per la prossima udienza - il contraddittorio e le rispettive esigenze difensive possono essere assicurate dalla trattazione cartolare dell'udienza;

dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta";

assegna alle parti termine sino alle ore 13:00 del 16/03/2026 per il deposito telematico delle predette note scritte;

avverte le parti che, previa verifica della rituale comunicazione del presente decreto, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 gg dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note.

Si comunichi.

Palermo, 28/11/2025.

Il Giudice
Cinzia Ferreri



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia, 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

Pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it

(Nota con a corredo n. 4 documenti)

Alla Direttrice Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

e p.c. Alla Prof.ssa Antonina Argo

Direttore dell'U.O. di Medicina Legale

(nella qualità di coordinatore del C.A.V.S.)

“ Al C.T.P aziendale - Dott. Manfredi Rubino

Oggetto: ricorso ex art. 281, undecies c.p.c. notificato ad istanza del ██████████ (1954) per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in **€ 73.739,38**, susseguenti ad infezione nosocomiale contratta a seguito di intervento di “artroprotesi di anca SX” eseguito presso il reparto di Ortopedia dell’Azienda in data 16.04.2019, oltre spese di lite (RGN 4887/2025 – Trib. di Palermo – Giudice: Cinzia Ferreri);

- proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata alle parti dal Giudice.
- parere C.A.V.S.: favorevole all’accettazione della proposta conciliativa.
- **conseguenziale accettazione per definizione controversa, previa condivisione con la Direzione Generale.**

Egr. Direttrice Generale, ai fini della presente si premette, che:

- con l’atto giudiziario indicato in oggetto notificato il 26.06.2025 presso l’Avvocatura Erariale (**cf. doc. n.1**), l’Azienda è stata tratta al cospetto del Tribunale di Palermo per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal paziente S██████████ a seguito dell’attività assistenziale a lui praticata presso l’Unità Operativa di Ortopedia;

- in precedenza, controparte ebbe a proporre un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. (iscritto al R.G.N. 6688//2023 Trib. Pa) dalla cui C.T.U. (assunta al prot. aziendale n. 8434 del 7.2.205) sono emersi profili di responsabilità in ordine all’infezione nosocomiale (da *Staphylococcus capitis*) contrattata dal paziente in occasione del suddetto intervento. Tale infezione, secondo i consulenti tecnici d’ufficio, avrebbe poi comportato un quadro di osteomelite con l’insorgenza di fenomeni causa di successivi interventi chirurgici e con menomazioni all’integrità fisica del paziente quantificate, infine, in



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

termini di danno differenziale, nella misura del 8% (**cf. Consulenza medico legale a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri Giovanni Cannaò ed Eugenia Di Stefano - doc. n. 2**);

- a seguito dell'instaurazione del giudizio di merito ex art. 281, undicies c.p.c., e per la difesa dell'Azienda sono state inoltrate presso l'Avvocatura Erariale, a mezzo prot. n. 58701 del 7.10.25, le osservazioni (alla C.T.U. di cui sopra si è fatto cenno) redatte dal C.T.P. aziendale (**cf. doc. n. 3**);

- del che, con nota assunta al prot. n. 70530 del 01.12.2025, l'Avvocatura Erariale ha inoltrato proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Palermo con provvedimento del 28.11.2025 (**cf. doc. n. 4**) che prevede:

- 1) pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo, a titolo di risarcimento del danno, in favore di [REDACTED] della somma di **€ 56.067,81**, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfattiva di ogni pretesa della parte ricorrente circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;
- 2) pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del giudizio che si liquidano in **€ 7.052,00**, per compensi del presente procedimento e in **€ 1.528,00** per il procedimento di ATP, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge, nonché dei costi della CTU;

Con il medesimo provvedimento il giudice ha fissato udienza di verifica delle posizioni delle parti al 16 marzo 2026;

- la detta proposta è stata trasmessa il 16.12.2025, e poi trattata, al C.A.V.S. del 06.02.2026 (cf. verbale al prot. aziendale n. 9091 del 11.02.2026), che, dopo la relativa discussione, nella quale si è tenuto conto, tra l'altro, anche del fatto che la proposta conciliativa determina importo da corrispondere inferiore rispetto all'atto introduttivo del giudizio, ha ritenuto di "aderire alla proposta conciliativa del Giudice e dà mandato all'Avv. Amari di darne riscontro all'Avvocatura, previa autorizzazione della Direzione Generale;

Tanto quanto sopra premesso, Le si viene a chiedere, ove condivide di accedere alla sopra riportata proposta conciliativa del Tribunale di Palermo, l'espreso Suo consenso all'adesione. Consenso, questo, che, per celerità, può essere reso con la sottoscrizione, a Sua firma, anche digitale, della sotto riportata annotazione "Per Accettazione", sicché si possano



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

successivamente trasmettere le comunicazioni all'Avvocatura Erariale per i successivi adempimenti processuali a definizione della controversia.

Si rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e si resta in attesa della presente controfirmata per accettazione.

Distinti saluti.


Il componente del C.A.V.S.

Avv. Augusto Amari

Augusto Amari Data: 2026.03.10
11:57:18 +01'00'

Per Accettazione

La Direttrice Generale
(Dott.ssa Maria Grazia Furnari)



Maria Grazia
Furnari
10.03.2026
13:32:44
GMT+01:00

STUDIO LEGALE
AVV. FEDERICA BELLOTTA
Via Nicolò Turrisi n. 38/A-90138 Palermo
tel.:091-327410 fax: 091-320400

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
RG n. 4887/25

Note trattazione scritta ud 16/03/2026

Per il sig. [REDACTED] r. Federica Bellotta

CONTRO

L'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, in persona del legale rapp.n.te p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

PREMESSO

Che, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione del 26/11/25, codesto Decidente, nell'evidenziare le risultanze della CTU formatasi nel procedimento per ATP, ha formulato una proposta transattiva/conciliativa, rinviando all'udienza cartolare del 16/03/26 per assumere le determinazioni delle parti.

Tanto premesso, il sig. [REDACTED], come rappresentato e difeso:

- Ai soli fini conciliativi, dichiara di accettare la proposta formulata da codesto Decidente;
- In subordine, nell'ipotesi in cui controparte non manifesti pari intendimento, insiste nel ricorso introduttivo ed in tutte le richieste formulate, in esse comprese l'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati;
- In linea meramente subordinata chiede concedersi rinvio ad altra udienza per conclusione e discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c. 1 cpc che altresì si chiede sia fissata a breve termine stante l'avanzata età del ricorrente, il lungo tempo trascorso per l'accertamento e le note problematiche di salute patite.

Avv. Federica Bellotta

